Sh

# LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

1ª SEZIONE CIVILE

109T 168,00

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. DANIELA BRUNI Presidente, rel.;
Dott PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,
Dott. GUIDO SANTORO, Consigliere,

nel proc. n. 159/2012 R. G. Vol. Giur.

REP. 1335 /2012

promosso da:

Edilgroup srl in liquidazione, con gli avv. S. Pantaleoni e P. Valle, con domicilio eletto presso quest'ultima in Venezia – Mestre, corso del Popolo n. 58/b;

nei confronti di:

Fallimento Edilgroup srl in liquidazione, in persona del Curatore giusta autorizzazione del GD 19 aprile 2012, rappresentato e difeso dall'avv. M. Daniotti e domicilio eletto presso l'avv. M. Dé Giudici, Venezia, Santa Croce, 468/b;

Fallimento Immobiliare Atlanta, in persona del Curatore giusta autorizzazione del GD 27 aprile 2012, rappresentato e difeso dall'avv. to D. Fantini con domicilio eletto presso l'avv. U. Businaro, Gallerie Vidussi 10, San Dona di Piave, come da mandato a margine della memoria di costituzione;

ha pronunciato il seguente

40


### **DECRETO**

Con reclamo depositato il 30 aprile 2012 Edilgroup srl in liquidazione, premesso che la propria istanza 27 gennaio 2012 di chiusura del fallimento n. 181/2011 per assenza di insinuazioni tempestive era stata rigettata con decreto 7 marzo 2012 dal Tribunale di Treviso che aveva ritenuto ostativa la un'istanza tardiva di ammissione al passivo del Fallimento Atlanta per € 307.408,68, lamenta l'erroneità della decisione osservando che sussistevano i presupposti di cui all'art. 118 n. 1 l.f. In fatto è stato ribadito che tutti e i quattro i creditori insinuatisi tempestivamente − Camera di Commercio, Comune di Treviso, Centro EL.Da Con srl ed Equitalia Nord spa - erano stati soddisfatti anteriormente alla prima udienza di verifica 31 gennaio 2012, come risultava dalle rispettive quietanze dimesse (doc sub. 3, 4, 5, 9): in particolare i primi tre avevano presentato rinuncia ante udienza (tanto che il GD aveva disposto non luogo a provvedere) mentre era stato concesso ad Equitalia, come richiesto, termine per il deposito di rinuncia che era stata dimessa in data 1 febbraio 2012.

Sulla base di tale situazione di fatto e della circostanza ulteriore che lo

MODULARIO F - Tasse - 97

MOD. 263 quater (Tasse)



#### NOTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

UFFICIO DI:

DPVE UT VENEZIA 1

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA
4	004287	10/07/2012

RIPARTIZIONE DEL CARICO

TRIBUTO	IMPORTO
ERARIO	168,00

IMPORTO TOTALE EURO

168,00

EURO 168,00

DATA DELL'ATTO 15/06/2012

N. DI REPERTORIO 1335

UFFICIALE ROGANTE O RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

CORTE APPELLO DI VENEZIA


INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTO

2012 003 1335 AV

DECRETO RG 159/12

ATTORE/CONVENUTO: EDILGROUP SRL/FALL. EDILGROUP SRL

VARIAZIONI





## LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

1ª SEZIONE CIVILE

in persona dei Signori Magistrati:

5

Presidente, rel.; Dott. DANIELA BRUNI

Dott PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,

Dott. GUIDO SANTORO, Consigliere,

nel proc. n. 159/2012 R. G. Vol. Giur.

REP. 1335 /2012

promosso da:

10 Edilgroup srl in liquidazione, con gli avv. S. Pantaleoni e P. Valle, con domicilio eletto presso quest'ultima in Venezia - Mestre, corso del Popolo n. 58/b;

nei confronti di:

Fallimento Edilgroup srl in liquidazione, in persona del Curatore giusta 15 autorizzazione del GD 19 aprile 2012, rappresentato e difeso dall'avv. M. Daniotti e domicilio eletto presso l'avv. M. Dé Giudici, Venezia, Santa Croce, 468/b;

Fallimento Immobiliare Atlanta, in persona del Curatore giusta autorizzazione del GD 27 aprile 2012, rappresentato e difeso dall'avv. to D. Fantini con domicilio eletto presso l'avv. U. Businaro, Gallerie Vidussi 10, San Dona di Piave, come da mandato a margine della memoria di costituzione;

ha pronunciato il seguente

40

## **DECRETO**

Con reclamo depositato il 30 aprile 2012 Edilgroup srl in liquidazione, premesso che la propria istanza 27 gennaio 2012 di chiusura del fallimento n. 181/2011 per assenza di insinuazioni tempestive era stata rigettata con decreto 7 marzo 2012 dal Tribunale di Treviso che aveva ritenuto ostativa la un'istanza tardiva di ammissione al passivo del Fallimento Atlanta per € 307.408,68, lamenta l'erroneità della decisione osservando che sussistevano i presupposti di cui all'art. 118 n. 1 l.f. In fatto è stato ribadito che tutti e i quattro i creditori insinuatisi tempestivamente - Camera di Commercio, Comune di Treviso, Centro EL.Da Con srl ed Equitalia Nord spa - erano stati soddisfatti anteriormente alla prima udienza di verifica 31 gennaio 35 2012, come risultava dalle rispettive quietanze dimesse (doc sub. 3, 4, 5, 9): in particolare i primi tre avevano presentato rinuncia ante udienza (tanto che il GD aveva disposto non luogo a provvedere) mentre era stato concesso ad Equitalia, come richiesto, termine per il deposito di rinuncia che era stata dimessa in data 1 febbraio 2012.

Sulla base di tale situazione di fatto e della circostanza ulteriore che lo



A

stesso decreto di rigetto ha dato atto dell'integrale soddisfacimento "di tutti i creditori e delle spese di procedura", viene rimarcato che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare chiusura ex art. 118 n. 1 l.f. per assenza di passivo poiché il ritiro delle domande tempestive doveva considerarsi equivalente alla mancata presentazione e perché le domande tardive non potevano essere prese in considerazione. In tal senso è stato fatto richiamo all'opinione pacifica di dottrina e giurisprudenza nel regime previgente e allo stesso dettato novellato dell'art. 118 n. 1 l.f. che si riferisce ad un unico termine di presentazione. In via gradata è stato eccepito che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 118 n. 2 l.f. stante la disponibilità manifestata al pagamento, previa liquidazione, delle spese di procedura.

Sia la procedura fallimentare sia la difesa del Fallimento Immobiliare Atlanta - già creditore istante - si sono opposti.

Va premesso che il tenore dell'istanza presentata il 27 gennaio 2012 non consente di comprendere se la chiusura fosse stata propugnata in base al primo o al secondo comma dell'art. 118 l.f., ma l'espressa previsione del potere ufficioso del Tribunale in ordine alla chiusura del fallimento rende superflua l'analisi della domanda iniziale e la verifica della corrispondenza o meno con i motivi di reclamo.

Ciò premesso, il gravame/ è fondato.

60

Avuto riguardo al n/1 dell'art. 118 l.f. è pacifico che tutti i creditori tempestivi hanno rinunciato alla loro istanza e che sono state soddisfatte le spese della procedura, dandone atto lo stesso decreto di rigetto.

Circa la mancanza di passivo è stata sempre pacificamente accolta in dottrina l'equivalenza tra mancata presentazione dell'istanza tempestiva e successiva rinuncia nè essa è contrastata dalle parti che invece dibattono sulla rilevanza della presentazione di istanze tardive. Nel regime previgente la giurisprudenza della Suprema Corte aveva sempre escluso che le domande tardive potessero impedire la chiusura del fallimento (Cass., 16 marzo 2001, n. 3818; Id. 28 agosto 1998, n. 8575; Id. 4 marzo 1981, n. 1239), ma le parti resistenti chiedono che tale indirizzo sia aggiornato perché esso si proponeva di contrastare le lungaggini della procedura provocate dall'amplissimo termine – fino all'integrale riparto dell'attivoconcesso alle tardive. Viene segnalato che questo rischio è ora neutralizzato dalla più ristretto spazio temporale previsto dall'art. 101 1.f.

L'assunto non è convincente. Anzitutto esso trascura la lettera dell'art.

118 n. 1 l.f. ove la presentazione di domande al passivo viene collegata "al
termine stabilito", ovvero ai trenta giorni anteriori all'udienza fissata per la
verifica sicché l'unicità del riferimento temporale rivela che il presupposto è
costituito dalle istanze tempestive e non già dalle tardive per cui valgono

una pluralità di termini diversi, specie dopo la riforma del secondo comma dell'art. 101. In secondo luogo anche il sistema riformato conosce le "ultratardive" che sono subordinate alla non imputabilità del ritardo, ma restano proponibili nello stesso limite dell'esaurimento delle ripartizioni.

Più in generale va detto che, nonostante la riforma, non è mutata la ratio in base alla quale la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che le domande tardive non fossero ostative ai fini della chiusura rimarcando l'interesse del fallito alla celere definizione della procedura ogniqualvolta i creditori non abbiano manifestato tempestivamente interesse al suo svolgersi.

Non giova alle resistenti neppure l'opinione minoritaria che esclude la chiusura in base in caso di ammissione di una o più tardive perché tale conseguenza è subordinata alla condizione che l'ammissione intervenga prima del ritiro delle tempestive o del loro definitivo rigetto.

In ogni caso sussistono i presupposti della chiusura ex art. 118 n. 2 l.f. Infatti tutti i creditori tempestivi sono stati soddisfatti e così le spese in prededuzione come riconosciuto dallo stesso decreto: non può essere sindacata la modalità di pagamento in concreto eseguita dal debitore (Cass. 9 settembre 1995 n. 9506) perché la norma tollera il soddisfacimento sia a mezzo riparto dell'attivo sia l'estinzione.

Anche in questo caso si ripropone il problema della domanda tardiva tardiva che era ancora pendente all'atto dell'istanza di chiusura e del decreto collegiale 7 marzo 2012, mentre successivamente il Fallimento Atlanta è stato ammesso al passivo sia pure per l'importo ridotto di € 50.000,00.

Tuttavia l'evenienza non rileva in ambo i casi. Ed infatti con riguardo alla situazione esistente al momento dell'istanza e del decreto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre affermato che la chiusura del fallimento può essere dichiarata nei casi previsti dalla L. Fall. nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domanda tardiva di ammissione di credito al passivo (cfr. Cass. 16 agosto 2011, n. 17308; Id., 3819/2001; Id. 28 agosto 1998, n. 8575; Id. 9 settembre 1995 n. 9506; ed altre più risalenti: 3500/1993; 2186/1991; 961/1990)

D'altro canto neppure la sopravvenuta ammissione della domanda tardiva può far venir meno la causa di chiusura con obbligo di accantonamento (come aveva ritenuto Cass, 27 aprile 1998, n. 4529). Infatti con la riforma le ipotesi di accantonamento sono previste tassativamente dall'art. 117 l.f. ed il caso non vi è contemplato. Inoltre la Suprema Corte ha sempre ribadito con chiarezza che "in presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura. L'assunto è stato espresso prima

100

95

85

105

dalla magistrale sentenza 9 settembre 1995 n. 9506, e poi continuativamente dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (Cass. 395/2010; 22105/2007; 1998/8575; 3819/01) indicando come fondamento: l'esigenza pubblicistica di speditezza che domina l'evoluzione della procedura fallimentare; la volontaria collocazione dei creditori tardivi in una situazione di sub valenza rispetto a quelli tempestivi; il criterio di interferenza stabilito dalla legge che subordina la proponibilità delle insinuazioni tardive alla cadenza delle ripartizioni o non viceversa; l'osservazione che, ove si ammettesse il soddisfacimento dei creditori tardivi in uno con la estinzione dei crediti come causa di chiusura, dovrebbe anche configurarsi una fase intermedia che non è concepibile nel sistema della legge. Siffatta soluzione va pertanto condivisa così come la conseguenza che la cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo (L. Fall., ex art. 119, comma 2) è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei "casi di chiusura" previsti dai nn. da 1 a 4 della L. Fall., art. 118.

Ai sensi dell'art. 119, u.c. 1..f. e dunque in attesa di una pronuncia definitiva, appare opportuno disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo e della sua distribuzione.

La parziale novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

In base all'art. 119 l.f./va/disposta la pubblicazione ex art. 17 l/f.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte

- accoglie il reclamo e pertanto decreta la chiusura ex art. 118 n. 1 e n. 2 l.f. del Fallimento Edilgroup srl in liquidazione (n. 175/2011 del Tribunale di Treviso;
- visto l'art. 119, u.c. L.F.. dispone la sospensione della liquidazione e della distribuzione dell'attivo;
- spese compensate:
- manda alla Cancelleria per la pubblicazione ex art. 171. f. Si comunichi.

Venezia, 3 maggio 2012.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CAMPELLERIA

15 GIU 2012





DATO AVVISC

140

145